



# REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 12 DEL 17-03-2021

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI TARTUFI**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Molise;

**VISTE** le deliberazioni del Consiglio dei ministri:

del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

**VISTO** il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

**VISTA** la legge regionale Molise 27 maggio 2005, n. 24, recante “Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi”;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021;

**VISTO** il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

**RILEVATO** che l'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2005 consente la raccolta di alcune tipologie di tartufo nel mese di marzo;

**CONSIDERATO** che la suindicata attività, ove espletata nell'ambito di un'attività imprenditoriale o a scopo di autoconsumo alimentare, rientra tra quelle non precluse dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nell'ambito dei territori classificati come “zona rossa”;

**RITENUTO** necessario introdurre ulteriori misure strumentali alla riduzione del rischio di contagio connesso con le attività di raccolta del tartufo fresco, al fine di evitare un'elusione delle misure introdotte con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e delle relative finalità;

**DATO ATTO** che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss.mm. e ii.;

EMANA LA SEGUENTE

## **ORDINANZA**

### **Articolo 1**

1. Lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco e l'espletamento di quest'ultima, nei limiti in cui la stessa è ammessa in base alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e nella legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, e relativi provvedimenti attuativi, sono consentiti alle seguenti condizioni:

- a) che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 17,30;
- b) che siano effettuati da massimo due componenti;

c) che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri;

d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire il titolo legittimante l'esercizio dell'attività di raccolta e l'attrezzatura all'uopo necessaria.

## **Articolo 2**

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 marzo 2021.

2 Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alle Prefetture di Campobasso e Isernia.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 17-03-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.